

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2001

concernente l'attuazione dell'azione comune 1999/34/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Albania

(2001/850/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 1999/34/PESC, del 17 dicembre 1998, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 della medesima, in combinato con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nella posizione comune 97/357/PESC ⁽²⁾ l'Unione europea ha manifestato l'intenzione di aiutare l'Albania a promuovere il processo democratico, il ripristino della stabilità politica e della sicurezza interna.
- (2) L'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi portatili e di armi leggere costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile. Questa situazione è particolarmente acuta in Albania.
- (3) Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 1999/34/PESC, l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali allo scopo di promuovere misure miranti a rafforzare la fiducia e incentivi volti a incoraggiare la consegna volontaria delle armi leggere eccedenti o detenute illegalmente, nonché progetti di sviluppo incentrati su scala locale ed altri incentivi economici e sociali.
- (4) Il progetto elaborato dal programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) «Programma di controllo delle armi portatili e delle armi leggere in Albania» intende persuadere la popolazione a consegnare volontariamente le armi personali possedute ponendo in rilievo l'importanza del disarmo per la stabilità e lo sviluppo e informandola sulle disposizioni legislative esistenti in materia nonché sulla politica governativa concernente il ritiro e il controllo delle armi portatili.

- (5) L'Unione europea ritiene che un contributo finanziario a tale progetto concorrerebbe alla realizzazione di obiettivi diretti a influenzare l'opinione pubblica a favore di un disarmo dei civili e a ridurre l'impatto socioeconomico e sociale delle armi portatili e delle armi leggere nonché alla creazione di un ambiente stabile e sicuro, favorevole ad uno sviluppo umano sostenibile.
- (6) L'Unione europea ritiene che questo progetto riguardi gli aspetti connessi all'offerta e alla domanda di armi portatili e di armi leggere e si inserisca nel seguito del programma di azione inteso a prevenire, combattere e eliminare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, che è stato adottato dalla conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (New York, 9-20 luglio 2001).
- (7) L'Unione europea intende pertanto fornire sostegno finanziario in base al titolo II dell'azione comune 1999/34/PESC.
- (8) La Commissione ha accettato l'incarico di attuare la presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce a promuovere il ritiro delle armi in Albania attraverso programmi di informazione, e alla raccolta e alla gestione di dati e di statistiche relative agli incidenti connessi all'uso delle armi, alla ricerca sull'impatto socioeconomico del traffico di armi portatili, alla registrazione e al controllo di queste armi, al sostegno alle istanze decisionali e allo sviluppo del programma globale per il controllo delle armi portatili e delle armi leggere nonché al sostegno della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati.
2. A tal fine l'Unione europea accorda un sostegno finanziario al progetto del PSNU denominato «Programma di controllo delle armi portatili e delle armi leggere» in Albania.

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 153 dell'11.6.1997, pag. 4.

Articolo 2

L'attuazione della presente decisione è affidata alla Commissione. A tal fine, la Commissione stipula un accordo di finanziamento con il PSNU sull'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di prestito a fondo perduto. Esso coprirà segnatamente gli stipendi, per un periodo di 12 mesi, di un rappresentante tecnico internazionale in materia di armi leggere e di due esperti nazionali, come pure l'acquisto di veicoli e dell'equipaggiamento necessari all'attuazione del progetto.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi previsti all'articolo 1 è pari a 550 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 4

La Commissione informa il Consiglio sul follow-up dell'azione, segnatamente sulla base di relazioni periodiche che dovrebbero

essere elaborate dal PSNU nel quadro del suo rapporto contrattuale con la Commissione.

Articolo 5

1. La presente decisione prende effetto il giorno della sua adozione. Essa scade il 31 dicembre 2002.
2. La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la data della sua adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. VANDERPOORTEN
